



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

SISMA 2016

***Affidamento dei servizi tecnici di carattere geologico finalizzati alla,
“Realizzazione area attrezzata per finalità turistiche – Località
Vallinfante”***

- ✓ **OPERA:** AREA ATTREZZATA PER FINALITÀ TURISTICHE
- ✓ **PROPRIETÀ:** COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC)
- ✓ **UBICAZIONE:** LOCALITÀ VALLINFANTE
- ✓ **R.U.P.:** ARCH. MARCO GUARDASCIONE
- ✓ **ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO:** ING. ROBERTO DI LORENZO
- ✓ **DENOMINAZION INTERVENTO:** REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER FINALITÀ TURISTICHE – LOCALITÀ VALLINFANTE
- ✓ **SOGGETTO ATTUATORE:** COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

DOCUMENTAZIONE:

- ✓ **CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DESCRITTIVO**



Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio**
- Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**
- Art. 3 - Obblighi a carico dell’Affidatario**
- Art. 4 - Obblighi a carico dell’Amministrazione**
- Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto (Lettera Commerciale)**
- Art. 6 - Durata del servizio**
- Art. 7 - Importo del contratto**
- Art. 8 - Direttore dell’esecuzione del contratto**
- Art. 9 - Avvio dell’esecuzione del contratto**
- Art. 10 - Sospensione dell’esecuzione del contratto**
- Art. 11 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**
- Art. 12 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**
- Art. 13 - Controlli sull’esecuzione del contratto**
- Art. 14 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**
- Art. 15 - Subappalto**
- Art. 16 - Tutela dei lavoratori**
- Art. 17 - Sicurezza**
- Art. 18 - Elezione di domicilio dell’affidatario**
- Art. 19 - Proprietà degli elaborati**
- Art. 20 - Trattamento dei dati personali**
- Art. 21 - Obblighi assicurativi**
- Art. 22 - Penali**
- Art. 23 - Risoluzione del contratto**
- Art. 24 - Recesso**
- Art. 25 - Definizione delle controversie**
- Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 27 - Spese, imposte e tasse**
- Art. 28 - Disposizioni anticorruzione**
- Art. 29 - Specifiche Tecniche**
- Art. 30 - Attività di verifica della progettazione**
- Art. 31 - Norma di chiusura**



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali per l'affidamento dei servizi tecnici di carattere geologico, comprensivi di indagini preliminari, relativi alla "Realizzazione area attrezzata per finalità turistiche – Località Vallinfante".
2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato prestazionale e descrittivo d'appalto.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La prestazione professionale prevede la stesura della relazione geologica propedeutica alla progettazione dell'intervento di cui in oggetto.

Le prestazioni oggetto dell'incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio le seguenti:

- a) **Stesura della relazione geologica** che verrà predisposta dopo la sottoscrizione della lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto.

Il servizio comprende:

- L'effettuazione di tutte le indagini preliminari necessarie per comprendere le caratteristiche intrinseche del terreno al fine di determinare la categoria del sottosuolo;

ART. 3 – OBBLIGO A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dal presente capitolato con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente o necessarie al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.
2. La stipulazione del contratto (Lettera Commerciale) da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La stipulazione del contratto (Lettera Commerciale) da parte dell'Affidatario del servizio, equivale altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Per le prestazioni l'Affidatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal RUP che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità e dal committente, alle quali la relazione sarà sottoposta per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, il tutto **senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi**.
5. Qualora l'Affidatario non adegui gli elaborati tecnici entro il termine perentorio assegnato dal RUP si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata all'art. 22, comma 1, del presente capitolato.
6. Il ritardo per l'adeguamento – di cui al periodo precedente – superiore ai **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi sarà considerato **grave inadempimento contrattuale** che consentirà all'Amministrazione appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale, come previsto al successivo art. 23 del presente capitolato.
7. Gli elaborati tecnici, saranno forniti in **n. 6 (sei)** copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad **n. 6 (sei)** copie su supporto elettronico in formato PDF o similare firmate digitalmente (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc.).
8. Tutta la documentazione dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile. DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF.
9. In caso di errori od omissioni nella redazione degli elaborati tecnici, il Committente può richiedere all'Affidatario di effettuare le opportune modifiche alla documentazione prodotta, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 4 – OBBLIGO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.
2. L'Amministrazione si impegna, inoltre, a:



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche oggetto di progettazione interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;
- garantire su richiesta dell'Affidatario, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario del servizio potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

3. La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente comporterà la sospensione di cui all'art. 10.

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO (Lettera Commerciale)

Sono considerati parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto (Lettera Commerciale):

- a) il presente capitolato prestazionale e descrittivo;
- b) il modello di conferma e accettazione incarico;

ART. 6 – DURATA DEL SERVIZIO

1. I tempi per l'espletamento del servizio sono i seguenti:
 - **Relazione Geologica, comprensiva di indagini preliminari, 15 (quindici) giorni;**
2. Le scadenze temporali indicate al comma 1 non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto del servizio o nella competenza dell'Affidatario o a quest'ultimo non imputabili.
3. Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal RUP, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
4. È facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari, dovute a cause non imputabili allo stesso professionista, impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario del servizio. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il



Comune di CASTEL SANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

5. Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal successivo art. 11.
6. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.
7. La sospensione non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

ART. 7 – IMPORTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. I corrispettivi per le prestazioni di cui all'art. 1 ammontano complessivamente ad € 2.210,47 (diconsi Euro duemiladuecentodieci/47) e sono riepilogati nella seguente tabella:

QUADRO RIEPILOGATIVO	
Descrizione delle prestazioni	Compensi
<i>Qbll.13) Relazione geologica</i>	€ 1.308,83
<i>Somme a disposizione per indagini preliminari</i>	€ 901,64
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO	€ 2.210,47

L'importo complessivo è comprensivo di spese e oneri accessori, mentre sono da contabilizzarsi a parte oneri previdenziali ed IVA a norma di Legge.

2. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.
3. Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 17 giugno 2016.

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. **Il Responsabile Unico del Procedimento** svolge anche le funzioni di **direttore dell'esecuzione**, fatte salve specifiche deleghe scritte.



Comune di CASTEL SANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2. Il direttore dell'esecuzione/RUP costituirà il riferimento dell'Affidatario del servizio per qualsiasi aspetto concernente la gestione dei rapporti contrattuali.

ART. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. La stipula del contratto (Lettera commerciale) avverrà in via d'urgenza secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
3. Il termine per la stesura della relazione geologica decorre dalla firma del modello di conferma della lettera commerciale. Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi l'Affidatario del presente servizio dovrà consegnare all'Amministrazione gli elaborati tecnici e tutta la documentazione indispensabile per la redazione dei progetti delle opere in oggetto.
4. Nel caso l'Affidatario del servizio intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Affidatario del servizio è tenuto a formulare esplicita contestazione.

ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice appalti e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di contratto, tenuto conto del ribasso offerto.
2. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
3. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale e descrittivo – nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 – e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.
4. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal precedente art. 6.



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

5. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede dello svolgimento della prestazione professionale ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La liquidazione avverrà entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
2. L’affidatario non potrà vantare interessi qualora gli enti preposti ritardino a riconoscere a questa Amministrazione Comunale il versamento del contributo previsto dal relativo atto Amministrativo.

ART. 13 – CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tal fine l’Affidatario del servizio, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. L’Amministrazione evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’Affidatario del servizio sarà chiamato a rispondere all’Amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. L’Amministrazione si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,



Comune di CASTEL SANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

2. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del tecnico affidatario.
3. Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall'articolo 105 del Codice.

ART. 16 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto, inoltre, ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.

ART. 17 – SICUREZZA

L'Affidatario del servizio si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ART. 18 – ELEZIONI DI DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Il prestatore del servizio elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

ART. 19 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti dell'Amministrazione.
2. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
3. L'Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

ART. 21 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. In osservanza a quanto previsto, in materia di coperture assicurative, al paragrafo II, punto 4 delle linee guida n.1 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, è richiesta una polizza di responsabilità civile professionale che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. La polizza da responsabilità professionale deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 106 del Codice, reesi necessarie in corso di esecuzione.
3. Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.
4. L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Comune di Castelsantangelo sul Nera relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.



Comune di CASTEL SANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

ART. 22 – PENALI

1. Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato all'articolo 3, comma 4 ed all'articolo 6, comma 1, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale. L'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si riserva inoltre la facoltà della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- fallimento dello studio, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta.

ART. 24 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Comune di CASTELSANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

ART. 25 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra L'Amministrazione e l'esecutore del servizio, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, e competente in via esclusiva il Foro di Macerata.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. L'Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.
3. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
 - i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
 - tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
 - i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.



Comune di CASTELSANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

ART. 27 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Affidatario.
2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario. S'intendono, altresì, a carico dell'Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati all'espletamento della presente prestazione.
3. Con la sottoscrizione del contratto per il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato prestazionale e descrittivo, l'affidatario dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 28 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. L'affidatario, con la sottoscrizione del contratto (Lettera Commerciale), attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive variazioni, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Castelsantangelo sul Nera che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso predetto Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. L'affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.



Comune di CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

4. L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

ART. 29 – SPECIFICHE TECNICHE

1. L'intervento deve comunque essere realizzato nel rispetto di tutte le norme vigenti.

ART. 30 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

1. La documentazione progettuale verrà sottoposta all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Restano a carico dell'Aggiudicatario, senza nessun onere per l'amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
2. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
3. Le attività di verifica avranno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all'accertamento:
 - della completezza della progettazione;
 - della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
 - dell'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
 - dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
 - della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
 - della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
 - della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
 - dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
 - della manutenibilità delle opere, ove richiesta.

ART. 31 – NORMA DI CHIUSURA

L'Affidatario del servizio, con l'accettazione dell'incarico riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.